



Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 31/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7333 — Alitalia/Etihad) ⁽¹⁾ ...	1
2015/C 31/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA) ⁽¹⁾	1
2015/C 31/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7427 — Macquarie/Nippon Yusen Kaisha/NYK Ports) ⁽¹⁾	2

III Atti preparatori

Banca centrale europea

2015/C 31/04	Parere della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2014, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti (CON/2014/84)	3
--------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 31/05	Tassi di cambio dell'euro	6
--------------	---------------------------------	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2015/C 31/06	Invito a presentare proposte — EACEA 04/2015 nell'ambito del programma Erasmus+ — «Quadri strategici globali per l'istruzione e formazione professionale continua»	7
--------------	--	---

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

2015/C 31/07	Notifica dell'attribuzione delle sovvenzioni — Invito a presentare proposte — GP/RPA/ReferNet-FPA/004/14 — ReferNet — Rete europea del Cedefop nel campo dell'istruzione e della formazione professionale	10
--------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 31/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7505 — TCG Financial Services II, L.P. / Warburg Pincus LLC / DBRS Holdings Limited) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	12
--------------	--	----

Rettifiche

2015/C 31/09	Rettifica dell'invito a presentare proposte — GR/001/15 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui danni provocati da contraffazione e pirateria (GU C 13 del 16.1.2015)	13
--------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7333 — Alitalia/Etihad)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 31/01)

Il 14 novembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7333. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 31/02)

Il 23 gennaio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7475. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7427 — Macquarie/Nippon Yusen Kaisha/NYK Ports)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 31/03)

Il 26 gennaio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7427. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

III

(Atti preparatori)

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2014

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti

(CON/2014/84)

(2015/C 31/04)

Introduzione e base giuridica

Il 15 luglio 2014, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto da parte del Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere relativa a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti ⁽¹⁾ (in prosieguo la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la proposta di regolamento riguarda la raccolta di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, di cui è incaricato il sistema europeo delle banche centrali (SEBC), conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2533/98 ⁽²⁾. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

- 1.1. Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sia dal partenariato del Sistema statistico europeo (SSE) sia dal SEBC, che operano entrambi nell'ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance ⁽³⁾.
- 1.2. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2533/98 conferisce alla BCE, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), la facoltà di raccogliere informazioni riguardanti, fra l'altro, le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici. Gli obblighi di segnalazione iniziali della BCE nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero sono stati indicati dal Consiglio direttivo della BCE negli orientamenti BCE/1998/17 ⁽⁴⁾ e il 9 dicembre 2011 negli orientamenti BCE/2011/23 (rifusione).

⁽¹⁾ COM(2014) 379 final.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8); cfr. anche la raccomandazione BCE/2003/8, del 2 maggio 2003, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali (GU C 126 del 28.5.2003, pag. 7) e orientamenti BCE/2011/23, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato, l'articolo 5 dello statuto del sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo lo «statuto del SEBC») e il considerando 8 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽⁴⁾ Indirizzo BCE/1998/17, del 1° dicembre 1998, sugli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti ed alla posizione nel settore degli investimenti con l'estero (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 47).

- 1.3. Le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero sono serie di dati cruciali che assistono il SEBC nei suoi compiti intesi a definire e attuare la politica monetaria unica, a condurre potenzialmente operazioni sui cambi di valuta nonché a detenere e gestire riserve ufficiali. Favoriscono altresì la valutazione delle vulnerabilità esterne e delle interconnessioni a fini di stabilità finanziaria, il «quadro operativo dei rischi» del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ⁽¹⁾, così come il «quadro di valutazione» della procedura per gli squilibri macroeconomici ⁽²⁾. Le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero fanno parte dello «Special Data Dissemination Standard» (norme speciali per la diffusione dei dati) e dello «Special Data Dissemination Standard Plus» del Fondo monetario internazionale (FMI) ⁽³⁾ e sono necessarie per le consultazioni ex articolo IV dell'FMI dell'area dell'euro e degli Stati membri. La BCE e le BCN pubblicano statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero su base mensile e trimestrale.
- 1.4. Il 12 gennaio 2005, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 184/2005 ⁽⁴⁾ relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. Il Comitato della bilancia dei pagamenti, istituito dal medesimo regolamento ⁽⁵⁾ e in seno al quale gli Stati membri sono rappresentati principalmente dalle BCN, assicura un solido allineamento degli obblighi di segnalazione, della metodologia e dei processi di garanzia della qualità in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero.
- 1.5. Le BCN, in quanto membri del SEBC, producono statistiche europee di cui agli articoli 3 e 5 dello statuto del SEBC, come ulteriormente disposto nel regolamento (CE) n. 2533/98, e non partecipano alla produzione di statistiche europee in forza del regolamento (CE) n. 223/2009 ⁽⁶⁾. Pertanto, a seguito di un accordo tra una BCN e la Commissione (Eurostat), i dati prodotti dalla BCN in questione possono essere utilizzati direttamente o indirettamente dalla Commissione (Eurostat) per la produzione di statistiche europee.
- 1.6. Poiché il regolamento (CE) n. 2533/98 ha assegnato alla BCE il compito di raccogliere informazioni sulle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero, con l'assistenza delle BCN, e al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione e garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, la Commissione è invitata a fare un uso appropriato di dette statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero fornite dal SEBC.

2. Osservazioni specifiche

- 2.1. *Attuazione di un nuovo sistema per l'adozione di atti delegati e di esecuzione nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero*
- 2.1.1. La proposta di regolamento mette in atto un nuovo sistema per l'adozione di atti delegati e di esecuzione, ai sensi degli articoli 290 e 291 del trattato, nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero. L'articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento mira a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare le prescrizioni relative ai dati riguardo alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero, fra cui revisioni, ampliamenti, cancellazioni di flussi di dati e scadenze di presentazione. Allo stesso modo, l'articolo 1, paragrafo 2, propone di conferire alla Commissione poteri di esecuzione per stabilire norme di qualità, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero.
- 2.1.2. Le prescrizioni relative ai dati, le scadenze di presentazione e le norme di garanzia della qualità sono elementi essenziali del regolamento (CE) n. 184/2005 e hanno un impatto diretto sull'onere di comunicazione per i compilatori dei dati e i soggetti segnalanti. Poiché dal 1998 al SEBC viene attribuito il compito, da parte del Consiglio, di raccogliere le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero presso le autorità nazionali competenti o direttamente presso gli operatori economici, è necessario garantire una stretta cooperazione tra il SEBC e l'SSE al momento della definizione, della modifica o dell'aggiornamento di tali statistiche. In caso contrario, le statistiche europee relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero prodotte da SSE e SEBC possono essere inficiate da inutili divergenze e incoerenze.

⁽¹⁾ Trattato in un atto giuridico distinto.

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

⁽³⁾ Cfr. IMF Policy Papers, «Revisions to the Special Data Dissemination Standard and Establishment of the Special Data Dissemination Standard Plus—Proposed Decisions», 4 ottobre 2012, e «Modifications to the Special Data Dissemination Standard Plus», 19 marzo 2014, disponibili sul sito dell'FMI www.imf.org

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).

⁽⁵⁾ Cfr. l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 184/2005.

⁽⁶⁾ Cfr. il considerando 9.

- 2.1.3. Gli obblighi di segnalazione statistica recanti dati divergenti o incoerenti nel settore della bilancia dei pagamenti non solo aumentano l'onere di comunicazione dei soggetti interessati, come le piccole e medie imprese, ma possono anche comportare differenze a livello di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, a seconda dello scopo per cui vengono utilizzati i dati. Tali differenze non sarebbero compatibili con i principi di pertinenza dei dati, favorevole rapporto costi-benefici e riduzione al minimo dell'onere di comunicazione di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 e al regolamento (CE) n. 2533/98.
- 2.1.4. Pertanto, la BCE non appoggia quanto proposto all'articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento, ossia di delegare poteri alla Commissione per aggiornare le prescrizioni relative ai dati riguardanti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, comprese quelle riguardanti le scadenze di presentazione, le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni dei flussi di dati. L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, della proposta di regolamento dovrebbe essere eliminato di conseguenza.
- 2.2. *Il ruolo del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti*
- 2.2.1. La proposta di regolamento abolisce il comitato della bilancia dei pagamenti e trasferisce tutte le competenze in tema di procedure di comitato al comitato del sistema statistico europeo, in cui i membri del SEBC non sono rappresentati⁽¹⁾. Inoltre, le BCN, in quanto membri del SEBC, producono statistiche europee ai sensi degli articoli 3 e 5 dello statuto del SEBC, come ulteriormente disposto nel regolamento (CE) n. 2533/98, e non partecipano alla produzione di statistiche europee in forza del regolamento (CE) n. 223/2009.
- 2.2.2. Al fine di garantire la continua e stretta cooperazione in questo settore, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB)⁽²⁾ dovrebbe essere il fulcro della cooperazione in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e statistiche correlate (per esempio gli scambi internazionali di merci, gli scambi internazionali di servizi, gli investimenti diretti esteri e le statistiche relative alle consociate estere) e dovrebbe essere consultato su proposte di nuovi atti giuridici, compresi quelli modificativi, sulle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e statistiche correlate.
- 2.2.3. Pertanto, una formulazione appropriata dovrebbe essere inserita nell'articolo 1, paragrafo 2, e articolo 1, paragrafo 4, della proposta di regolamento che obbliga la Commissione a chiedere il parere del CMFB prima di proporre modifiche agli elementi essenziali del regolamento (CE) n. 184/2005. In particolare, questo dovrebbe applicarsi alle modifiche riguardanti: a) le prescrizioni relative ai dati, incluse le scadenze di presentazione, nonché le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati; b) l'aggiornamento delle definizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 184/2005; c) le norme comuni di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità.

2.3. *Consultazione della BCE*

Gli atti di esecuzione della Commissione si qualificano come proposte di atti dell'Unione ai sensi del primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato⁽³⁾. La BCE deve pertanto essere consultata, separatamente dal CMFB, sui progetti di atti di esecuzione che rientrano nella sua sfera di competenza. Questo processo di consultazione consentirà alla BCE di contribuire apportando tutti i vantaggi della propria esperienza e competenza di lunga data in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Cfr. l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2009.

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 223/2009. Il CMFB è stato istituito con decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).

⁽³⁾ Il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 4, del trattato prevede che la BCE venga consultata «in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze». L'articolo 282, paragrafo 5, del trattato stabilisce che «Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione».

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 gennaio 2015

(2015/C 31/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1315	CAD	dollari canadesi	1,4179
JPY	yen giapponesi	133,43	HKD	dollari di Hong Kong	8,7722
DKK	corone danesi	7,4440	NZD	dollari neozelandesi	1,5552
GBP	sterline inglesi	0,74775	SGD	dollari di Singapore	1,5305
SEK	corone svedesi	9,3245	KRW	won sudcoreani	1240,27
CHF	franchi svizzeri	1,0372	ZAR	rand sudafricani	13,1531
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,0672
NOK	corone norvegesi	8,8230	HRK	kuna croata	7,6975
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14278,77
CZK	corone ceche	27,792	MYR	ringgit malese	4,1089
HUF	fiorini ungheresi	312,00	PHP	peso filippino	49,862
PLN	zloty polacchi	4,2324	RUB	rublo russo	78,2726
RON	leu rumeni	4,4405	THB	baht thailandese	37,055
TRY	lire turche	2,7267	BRL	real brasiliano	2,9421
AUD	dollari australiani	1,4535	MXN	peso messicano	16,7722
			INR	rupia indiana	70,0403

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 04/2015

nell'ambito del programma Erasmus+

«Quadri strategici globali per l'istruzione e formazione professionale continua»

(2015/C 31/06)

1. Obiettivi e descrizione

L'obiettivo dell'invito a presentare proposte è sostenere lo sviluppo di politiche pubbliche volte a coordinare l'offerta di istruzione e formazione professionale (IFP) continua di qualità elevata, rilevante e accessibile e assicurare un aumento significativo nell'adozione di ulteriori opportunità di formazione, nell'ambito di strategie globali relative alle competenze nazionali, regionali o locali.

L'invito a presentare proposte incoraggia la cooperazione tra le autorità nazionali e tutte le parti interessate rilevanti coinvolte nell'IFP continua, compresi lo sviluppo delle competenze dei lavoratori e il loro riorientamento (ad esempio, la formazione fornita dai servizi pubblici per l'occupazione).

Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali responsabili delle politiche in materia di IPF continua in ogni paese partecipante al programma Erasmus+ o a un'organizzazione da esse designata.

Il coinvolgimento diretto delle autorità nazionali competenti (ministro o equivalente) ha lo scopo di assicurare che i progetti possano effettivamente contribuire a una migliore comprensione dell'offerta formativa dell'IPF continua e delle politiche adottate. I progetti devono dimostrare in che modo le autorità competenti possono utilizzare il loro ruolo di guida nella definizione delle priorità strategiche delle politiche nazionali, regionali o locali e delle politiche di IPF continua correlate, al fine di creare le basi per una riforma sistemica. Ogni progetto farà tesoro delle prassi in uso presso uno o più paesi partecipanti al programma Erasmus+, beneficiando in tal modo del trasferimento di conoscenze ed esperienze. Il coinvolgimento attivo delle parti interessate a livello nazionale, regionale o locale, come le parti sociali (organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori), gli istituti IFP, le singole aziende e le organizzazioni intermedie, costituirà un elemento importante della qualità della proposta.

2. Candidati ammissibili

Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali responsabili dell'IFP continua in ogni paese partecipante al programma Erasmus+.

Le richieste di sovvenzionamento devono essere presentate come minimo da due soggetti di almeno due diversi paesi partecipanti al programma.

Il richiedente ammissibile (coordinatore) deve essere un'autorità nazionale o un'organizzazione designata dall'autorità nazionale responsabile dell'IFP, compreso dell'IFP continua, inoltre deve essere situato in un paese partecipante al programma.

I richiedenti ammissibili possono essere ministeri e altre parti interessate, quali parti sociali, imprese, camere di commercio, erogatori pubblici o privati di IFP, centri di ricerca ecc.

Se il richiedente (coordinatore) è un'organizzazione designata da un'autorità nazionale, l'autorità nazionale designatrice deve essere menzionata nella domanda, come co-richiedente (partner a pieno titolo) o partner associato che prende parte all'attuazione senza partecipare alle spese.

Non sono ammesse le domande presentate da persone fisiche.

I paesi ammissibili sono:

- i 28 Stati membri dell'Unione europea,
- i paesi del SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein e Norvegia,
- i paesi candidati all'adesione all'UE: ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia,
- i paesi candidati potenziali all'UE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia.

3. Attività ammissibili

Le sovvenzioni sosterranno gli sforzi delle autorità nazionali volti a pianificare o ad attuare un intervento strategico nell'IFP continua al fine di garantire la coerenza e l'importanza dell'offerta e di aumentare in modo significativo la partecipazione degli adulti all'apprendimento. Tali attività devono coinvolgere le parti interessate a livello nazionale, regionale o locale pertinente oltre che beneficiare della consulenza e dell'esperienza di pari appartenenti a uno o più paesi partecipanti al programma Erasmus+, confrontati a sfide simili o che dispongono di politiche e di disposizioni efficaci in materia di IFP continua.

Sono ammissibili nell'ambito del presente invito a presentare proposte i seguenti tipi di attività:

- studi di fattibilità, revisioni di regolamenti nazionali/regionali/locali sull'IFP continua, analisi costi/benefici,
- piani d'azione dettagliati per l'elaborazione e l'attuazione di un quadro strategico coerente per l'IFP continua,
- organizzazione di forum di imprese nazionali/regionali/locali per incentivare i datori di lavoro a investire nell'IFP continua,
- organizzazione e/o partecipazione a conferenze, seminari e gruppi di lavoro,
- campagne di sensibilizzazione, azioni di valorizzazione e divulgazione; attività a supporto della sostenibilità del progetto,
- scambio di buone prassi e/o di prassi innovative tra i paesi, ad esempio attraverso visite di studio mirate,
- attività di ricerca,
- lavoro preparatorio per progettare interventi efficaci nell'ambito dell'IFP continua attraverso l'utilizzo del Fondo sociale europeo o di altri fondi pertinenti,
- comunità di pratiche.

La durata prevista per i progetti è di 12 o 24 mesi. Non saranno accettate le domande relative a progetti pianificati per avere una durata inferiore o superiore a quella specificata nel presente invito.

4. Criteri di aggiudicazione

Le domande ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:

1. Pertinenza del progetto (massimo 40 punti — soglia minima 20 punti)
2. Qualità della definizione e dell'attuazione del progetto (massimo 20 punti — soglia minima 10 punti)
3. Qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti — soglia minima 10 punti)
4. Impatto e divulgazione (massimo 20 punti — soglia minima 10 punti)

La soglia per potere trasmettere le proposte al comitato di valutazione è di almeno 60 punti (su 100 punti totali).

5. Bilancio

Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti è stimato in 4 200 000 EUR al massimo.

L'importo di ogni sovvenzione è compreso tra un massimo di 150 000 EUR per un progetto di un anno e un massimo di 300 000 EUR per un progetto di due anni. L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l'Agenzia») prevede di finanziare circa 15 proposte.

La sovvenzione dell'UE è limitata a una percentuale massima di cofinanziamento del 75 % delle spese ammissibili.

L'Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

6. Termine per la presentazione delle domande

Le domande devono essere inviate entro e non oltre le **ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 30 aprile 2015**.

Le domande devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- devono essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo ufficiale disponibile online,
- possono essere redatte in una qualsiasi lingua ufficiale dell'UE.

Si noti che saranno esaminate soltanto le domande inviate online utilizzando il modulo elettronico.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rigetto della domanda.

7. Informazioni complete

Le linee guida per la presentazione delle domande e il relativo modulo sono reperibili al seguente indirizzo Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Le domande devono essere conformi a tutte le condizioni specificate nelle linee guida.

CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Notifica dell'attribuzione delle sovvenzioni

Invito a presentare proposte — GP/RPA/ReferNet-FPA/004/14

ReferNet — Rete europea del Cedefop nel campo dell'istruzione e della formazione professionale

(2015/C 31/07)

1. Amministrazione aggiudicatrice

Cedefop

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

C.a. sig. G. PARASKEVAIDIS

123 Europe Street

PO Box 22427

551 02 Thessaloniki

GREECE

Referente: sig.ra Clotilde ASSUMEL-LURDIN

Tel. +30 2310490287

Fax +30 2310490028

E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu

Pubblicazione precedente: GU C 234 del 19.7.2014, pag. 10.

2. Sovvenzioni assegnate

Nome del beneficiario	Indirizzo	Numero dell'accordo quadro di partenariato	Durata dell'accordo quadro di partenariato	Data della firma dell'accordo quadro di partenariato	Numero della convenzione di finanziamento specifica	Durata della convenzione di finanziamento specifica	Data della firma della convenzione di finanziamento specifica	Importo della sovvenzione (EUR)
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic — CNDIPT	str. Spiru Haret nr. 10-12, Sector 1 010176 Bucharest ROMANIA	n. 2014-FPA1/GP/RPA/ReferNet-FPA/004/14	12 mesi	20 novembre 2014	n. 2014-0172	12 mesi	28 novembre 2014	29 750,00

La procedura di aggiudicazione riguardante la Grecia è stata dichiarata infruttuosa (nessuna agenzia partner è stata selezionata).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7505 — TCG Financial Services II, L.P. / Warburg Pincus LLC / DBRS Holdings Limited)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 31/08)

1. In data 21 gennaio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione TCG Financial Services II, L.P. («TCGFS II», Stati Uniti), appartenente a Carlyle Group L.P. («Carlyle», Stati Uniti), e Warburg Pincus LLC («Warburg Pincus», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di DBRS Holdings Limited («DBRS», Canada) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Carlyle opera nella gestione alternativa degli attivi gestendo fondi che investono su scala mondiale in quattro ambiti di investimento: i) corporate private equity, ii) beni immobili, infrastrutture e energia, iii) credito strutturato, fondi mezzanino, fondi distressed, hedge fund e debito del middle market e iv) programma di fondo di fondi di private equity, relativi coinvestimenti e attività secondarie,
- Warburg Pincus è un'impresa di private equity che opera su scala mondiale in diversi settori tra cui prodotti di consumo, prodotti industriali e servizi, energia, servizi finanziari, sanità, tecnologia, media e telecomunicazioni,
- DBRS opera su scala mondiale emettendo rating del credito per un'ampia gamma di enti finanziari, società, enti pubblici e diversi gruppi di strumenti finanziari strutturati in America settentrionale, Europa, Australasia e Sudamerica.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7505 — TCG Financial Services II, L.P. / Warburg Pincus LLC / DBRS Holdings Limited, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

RETTIFICHE**Rettifica dell'invito a presentare proposte — GR/001/15 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui danni provocati da contraffazione e pirateria**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 13 del 16 gennaio 2015)

(2015/C 31/09)

Alla pagina 2 di copertina, nel sommario, e a pagina 3, nell'intestazione del titolo:

anziché: «PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
COMMISSIONE EUROPEA»,

leggi: «PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT